



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

COPIA

Registro Generale n. 4

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 01-04-2021

**Oggetto: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DELLE
PRINCIPALI FONTI EMISSIVE DI INQUINANTI IN ATMOSFERA, AI
SENSI DELLA DGRV 238-2021**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- γ la Corte di giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno agli obblighi sanciti dalla Direttiva 2008/50 di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- γ con la citata sentenza, la Corte ha accertato che la Repubblica italiana: ha superato, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e annuale fissati per le particelle PM10 e non ha adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 e affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;
- γ per quanto riguarda la Regione del Veneto, tra le zone interessate dalla procedura di infrazione vi è la IT0513 "Pianura e Capoluogo Bassa Pianura" di cui il Comune di Isola Rizza fa parte, ora zona IT0522 (secondo la nuova Zonizzazione effettuata dalla Regione Veneto nel 2020);
- γ l'accertamento del mancato rispetto degli obblighi consentirà alla Commissione Europea di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola accordando di regola due mesi di tempo, a partire dalla data della sentenza;

CONSIDERATO che per il contenimento delle principali fonti emmissive degli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria, sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli posti in atto, le Regioni del Bacino Padano

(Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte) hanno individuato un ulteriore "Piano straordinario per la qualità dell'aria", che considera prioritario intervenire nei settori:

- γ delle combustioni di biomassa legnosa degli apparecchi di riscaldamento domestico;
- γ dei trasporti pubblici;
- γ dei veicoli diesel,
- γ delle attività zootecniche e degli spandimenti di reflui zootecnici per l'emissione di ammoniaca (precursore della formazione di polveri sottili cosiddette secondarie);

PRESO ATTO che al fine di conseguire il raggiungimento dei valori stabiliti dalla direttiva, è necessario ridurre le emissioni di PM10 primario derivante dalla combustione di biomasse del 38%, degli ossidi di azoto derivanti dai trasporti del 39% e di ammoniaca derivante dalle attività agricole del 22%;

VISTA la DGRV n. 238 del 02.03.2021 contenente a tal proposito un primo pacchetto di misure straordinarie da estendere a tutto il territorio regionale nel triennio 2021-2023, (Allegato B alla DGRV 238/2021), ricevuta al prot. n. 6939 il 11.03.2021;

VISTO il verbale del TTZ del 17.03.2021, convocato dalla Provincia di Verona per spiegare i riflessi della DGRV 238/2021, che arriva alle seguenti conclusioni:

- γ le misure sono immediatamente in vigore e il periodo di riferimento è dal 1 ottobre al 30 aprile;
- γ sino al perdurare della pandemia da Covid 19, resta in vigore la deroga di cui al Decreto 1/2021 relativo al blocco nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30 degli Euro 4 diesel in caso di allerta verde;
- γ in caso di allerta arancio, la deroga di cui sopra non si applica e il blocco riguarda anche gli Euro 2 diesel e benzina;
- γ le domeniche ecologiche mensili comportano la chiusura al traffico, con la circolazione dei soli mezzi pubblici, ed è auspicabile siano organizzate in un giorno concordato da tutti i Comuni interessati (Agglomerato e Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti);
- γ divieto per tutto il Veneto (tranne Alpi e Prealpi) dell'utilizzo di generatori a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle e abbassamento di 1°C;
- γ le ordinanze da adottare sono di quattro tipi via via meno restrittive: una per i Comuni appartenenti all'Agglomerato ai quali si aggiungono i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; una per i Comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 30.000 abitanti, una per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e non appartenenti all'area Alpi e Prealpi, una per l'area Alpi e Prealpi;
- γ è compito dei singoli Comuni predisporre le nuove ordinanze che tengano conto della DGR 238/2021, che dovranno essere trasmesse alla Provincia di Verona nel più breve tempo possibile, essendo previsto per l'inizio di aprile un incontro CIS;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 1 del 05/01/2021, redatta in accordo con quanto previsto nell'Accordo Bacino Padano e i precedenti TTZ, e contenente le misure straordinarie per la diminuzione dell'inquinamento atmosferico in vigore nel periodo 05 gennaio 2021 – 31 marzo 2021;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, adottare nuove e più stringenti misure al fine di ridurre le emissioni degli inquinanti atmosferici, entro i valori limite fissati dalla normativa, fino al 30 aprile 2021;

RILEVATO CHE secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

- SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
- SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

DATO ATTO CHE ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi e che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- la Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione”;
- l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del

patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- l'art. 22 "Trasporto di materiali di facile dispersione" del Regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale, approvato con Deliberazione di CC n. 4-2014;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

Di istituire le ulteriori misure di limitazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

NESSUNA ALLERTA - semaforo VERDE

(nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, secondo le persistenze di cui ai punti successivi o numero di superamenti consecutivi inferiore uguale a 3)

Generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa:

Fino al 30 aprile 2021:

- ı **divieto di utilizzo** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) di impianti aventi classe di prestazione emissiva **inferiore alle 3 STELLE**, in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs.152/2006.

Temperature massime di riscaldamento:

Fino al 30 aprile 2021:

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), **di limitare la temperatura** misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- a **MASSIMI 19°C (più 2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- a **MASSIMI 17° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.6 - attività sportive;
 - E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Combustioni all'aperto:

Fino al 30 aprile 2021:

Divieto assoluto, per QUALSIASI TIPOLOGIA DI COMBUSTIONI ALL'APERTO anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/06 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

Livello 1 – semaforo ARANCIO

(attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero di 50 microg/mc di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo)

Generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa:

Fino al 30 aprile 2021:

- **divieto di utilizzo** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) di impianti aventi classe di prestazione emissiva **inferiore alle 4 STELLE**, in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs.152/2006.

Spandimento di liquami zootecnici:

Fino al 15 aprile 2021:

- **divieto di spandimento di liquami zootecnici**, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Temperature massime di riscaldamento:

Fino al 30 aprile 2021:

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), **di limitare la temperatura** misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- a **MASSIMI 18°C (più 2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- a **MASSIMI 16° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.6 - attività sportive;
 - E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Combustioni all'aperto:

Fino al 30 aprile 2021:

Divieto assoluto, per QUALSIASI TIPOLOGIA DI COMBUSTIONI ALL'APERTO anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/06 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

Livello 2 - semaforo ROSSO

(attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero di 50 microg/mc di PM10, sulla base della verifica effettuata

nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo)

Generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa:

Fino al 30 aprile 2021:

- **divieto di utilizzo** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) di impianti aventi classe di prestazione emissiva **inferiore alle 4 STELLE**, in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs.152/2006.

Spandimento di liquami zootecnici:

Fino al 15 aprile 2021:

- **divieto di spandimento di liquami zootecnici**, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Temperature massime di riscaldamento:

Fino al 30 aprile 2021:

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), **di limitare la temperatura** misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- a **MASSIMI 18°C (più 2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- a **MASSIMI 16° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.6 - attività sportive;
 - E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Combustioni all'aperto:

Fino al 30 aprile 2021:

Divieto assoluto, per QUALSIASI TIPOLOGIA DI COMBUSTIONI ALL'APERTO anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/06 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

AVVERTE CHE

Emissioni derivanti da attività agricole:

Nell'ambito dell'obbligo di interrimento di liquami zootecnici e concimi a base di urea, entro 24 ore, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, sono da

incentivare le **PRATICHE DI INTERRAMENTO IMMEDIATO**. Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.

Nei fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (prorogato al 2022) la Regione Veneto finanzia interventi di copertura di vasche per i liquami zootecnici e altri interventi gestionali negli allevamenti.

Altri incentivi economici:

Nei fondi del Programma di interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano, la Regione Veneto finanzia interventi di rottamazione delle stufe con **CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE INFERIORE A 3 STELLE**;

Nei fondi del Programma di interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano, la Regione Veneto finanzia interventi di rottamazione dei **VEICOLI FINO AD EURO 4** compreso.

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio e tramite il sito web istituzionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria, nonché dell'Accordo di Bacino padano.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Si dispone l'invio di copia della presente ordinanza:

All'Ufficio Tecnico comunale;

All'Ufficio Polizia Locale – Servizio Intercomunale distretto VR 5C.

Al Settore Ambiente della Provincia di Verona.

Alla Stazione dei Carabinieri di Legnago.

IL SINDACO

F.to ISOLANI LORETA